

Interpretazione dell'art. 33 del Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP) «Riconoscimento del perfezionamento professionale svolto all'estero»

L'art. 33 del RPP recita quanto segue:

Art. 33 Riconoscimento del perfezionamento professionale svolto all'estero

- ¹ *Il perfezionamento svolto all'estero in centri di perfezionamento equivalenti può anche essere considerato valido quando il candidato presenta un attestato delle autorità competenti del Paese in questione a conferma che il perfezionamento assolto è riconosciuto per il loro titolo di specialista corrispondente. Si raccomanda di richiedere l'accordo della CT prima di iniziare il perfezionamento. La CT esaminerà in particolare, l'equivalenza del centro di perfezionamento. La prova è a carico del candidato. In casi poco chiari, la CT può chiedere un preavviso alla CCPP.*
- ² *Almeno due anni del perfezionamento specifico devono essere assolti in Svizzera, in un centro di perfezionamento riconosciuto, secondo le condizioni del relativo programma di perfezionamento (eccezione: medicina tropicale e medicina di viaggio). Per le discipline che richiedono meno di quattro anni di perfezionamento specifico, la metà di quest'ultimo deve essere svolto in Svizzera. Il periodo di perfezionamento concesso all'estero per il perfezionamento in vista del conseguimento di un titolo per il quale non è prescritto nessun perfezionamento specifico, è fissato nel programma di perfezionamento.*
- ³ *Per i titoli di specialista che non figurano nella direttiva UE (cfr. let. c dell'allegato), il perfezionamento può essere svolto interamente all'estero. Oltre all'equivalenza richiesta al cpv. 1, il candidato deve fornire un attestato dell'autorità estera competente che certifichi il riconoscimento reciproco. In caso di dubbi in merito all'equivalenza di certi elementi del perfezionamento professionale in questione, la Commissione dei titoli può considerarli validi, ma esigere in più dal candidato la prova che ha superato l'esame di specialista in Svizzera.*
- ⁴ *A deroga del cpv. 2, il perfezionamento professionale che porta a un titolo di formazione approfondita può essere svolto interamente all'estero. La CT può riconoscere una formazione approfondita convalidata da un diploma estero equivalente.*
- ⁵ *Il titolare di un titolo estero di specialista equivalente può far convalidare per il suo perfezionamento la sua attività dirigente come primario o medico ospedaliero dirigente in un centro di formazione universitario svizzero riconosciuto. La Commissione dei titoli in questi casi può anche riconoscere un esame estero di specialista equivalente e rinunciare all'anno in un'altra disciplina eventualmente mancante.*

1. Principi (cpv. 1 e 2)

Il RPP permette un ampio riconoscimento del perfezionamento professionale svolto all'estero. I medici in perfezionamento professionale possono svolgere una buona parte del loro curriculum all'estero, allargando così il loro campo d'esperienze (cfr. l'articolo «Perfezionamento professionale all'estero facilitato»).

Per il riconoscimento di un periodo di perfezionamento professionale svolto all'estero devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- Assunzione in un centro di perfezionamento professionale equivalente. In caso di dubbio, il candidato deve dimostrare che il centro in questione rispetta i criteri della relativa categoria ai sensi della cifra 5 del Programma di perfezionamento professionale applicabile.
- Dichiarazione delle autorità competenti a conferma che il perfezionamento professionale svolto nel loro paese è riconosciuto valido per il titolo di specialista mirato (per es. attestato d'abilitazione al perfezionamento professionale della Camera medica del Land della Baviera).

Si raccomanda ai candidati di chiedere in anticipo l'accordo della Commissione dei titoli (CT) per essere sicuri che il loro periodo di perfezionamento professionale sia validato.

Attenzione: almeno due anni del perfezionamento specifico devono essere assolti in un centro di perfezionamento riconosciuto in Svizzera (il programma di perfezionamento in medicina tropicale e medicina di viaggio prevede delle regole speciali). In che misura possono essere rispettate all'estero le altre esigenze (operazioni, corsi, congressi) dipende dal relativo programma di perfezionamento professionale. Ad esempio, il programma di perfezionamento professionale in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica prescrive che la metà delle operazioni richieste deve essere praticata in Svizzera, in centri di perfezionamento professionale riconosciuti. Gli esami di specialista svolti all'estero generalmente non sono riconosciuti. In alcuni casi, si è tenuto conto di questi esami nella misura in cui si è chiesto di sostenere solo l'ultima parte degli esami di specialista.

Nelle discipline che richiedono solo tre anni di perfezionamento professionale specifico (per es. gastroenterologia), in Svizzera deve essere svolto solo 1 anno e mezzo di perfezionamento professionale specifico.

2. In quali discipline si può svolgere tutto il perfezionamento professionale all'estero (cpv. 3)?

Nelle seguenti discipline è possibile svolgere tutto il perfezionamento professionale all'estero:

- Medicina generale
- Angiologia
- Medicina intensiva
- Genetica medica
- Oncologia medica
- Medicina farmacologica
- Medicina legale

Oltre alle condizioni descritte alla cifra 1, il candidato deve fornire una dichiarazione di reciprocità rilasciata dalle competenti autorità estere a conferma che anche uno Svizzero può ottenere nel loro Paese il titolo di specialista alle stesse condizioni (cioè, il titolo di specialista è rilasciato anche a uno Svizzero con un perfezionamento professionale svolto interamente in Svizzera). Questa regola speciale è dovuta al fatto che i titoli di specialista sopraccitati non sono contenuti nella Direttiva UE e nell'Accordo di libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE. Di conseguenza il riconoscimento automatico non è possibile.

Se l'equivalenza è dimostrata, il candidato può soddisfare tutte le esigenze del perfezionamento professionale all'estero, anche le operazioni, i corsi e l'esame di specialista. In caso di dubbio sull'equivalenza di certi elementi, la Commissione dei titoli (CT) può esigere il certificato di superamento dell'esame di specialista in Svizzera.

3. Eccezione alla regola per i primari / medici dirigenti reclutati all'estero (cpv. 5)

I primari e i medici dirigenti con un titolo estero di specialista che non può essere riconosciuto ma che risulta equivalente, possono far valere l'attività che svolgono in un centro di perfezionamento professionale universitario riconosciuto. I quadri di alto livello reclutati all'estero ottengono pertanto un accesso privilegiato al titolo di specialista nella misura in cui possono compensare l'obbligo dei due anni di perfezionamento professionale in Svizzera con l'attività di medico dirigente in un centro di perfezionamento professionale universitario riconosciuto. In questo caso, la Commissione dei titoli (CT) può anche dispensarli dall'anno di formazione non

specifica eventualmente mancante e tenere in considerazione un esame di specialista equivalente svolto all'estero. Le altre condizioni del programma di perfezionamento professionale devono essere rispettate.

L'attività di medico dirigente svolta nel centro di perfezionamento universitario deve essere esercitata nella disciplina per la quale si richiede il titolo di specialista.


4. Quali regole sono applicate alle formazioni approfondite (cpv. 4)?

Il perfezionamento professionale per un titolo di formazione approfondita può essere svolto completamente all'estero. La conferma di reciprocità non è necessaria. Quando la Commissione dei titoli (CT) è convinta dell'equivalenza di una qualifica estera, può concedere il titolo di formazione approfondita anche senza esaminare se sono rispettate le singole esigenze del perfezionamento professionale.

5. Riconoscimento automatico dei titoli di specialista dell'UE (art. 21 LPMed)

Il medico con un titolo di specialista europeo che può essere riconosciuto, può chiedere il riconoscimento alla Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO), c/o UFSP. Ottengono il riconoscimento soltanto i titoli di specialista che corrispondono a quelli della Direttiva UE 2005/36. Il certificato di riconoscimento della MEBEKO conferma l'equivalenza a un titolo federale di specialista. Non è necessario acquisire un titolo federale. I titoli di perfezionamento professionale nel campo della medicina generale (per es. titolo di specialista in medicina generale rilasciato in Germania) sono riconosciuti equivalenti soltanto con il titolo di medico generico. Qui l'ottenimento facilitato del titolo federale di specialista in medicina generale è possibile anche senza perfezionamento professionale in Svizzera (cfr. cifra 2).

6. Schema di verifica alla presenza di un titolo di specialista estero



* Quando la MEBEKO non riconosce un titolo di perfezionamento estero, decide a quali condizioni il candidato può acquisire il relativo titolo di specialista federale (art. 21, cpv. 4 LPMed). La MEBEKO entra in materia unicamente se il titolo di perfezionamento professionale in questione è stato ottenuto fuori dell'UE/AELS, se la sua designazione è simile a quella di un titolo federale e se la durata del perfezionamento è quasi equivalente. Il richiedente deve avere un diploma di medico federale o un diploma di medico estero riconosciuto e versare un anticipo spese di CHF 500.-.

La presente interpretazione dell'art. 33 RPP è stata adottata del Comitato dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) l'11 giugno 2009.